



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Data 20/10/2021	RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE L.R. 3 marzo 1999, n. 12 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18" E PRECISAZIONI CONDUZIONE ZOOTECNICA
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17.30 e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Di Santo Antonio	x	
2 Boccia Odorisio	x	
3 Gentile Filippo	x	
4 Paglia Alessandro		x
5 Leone Cesidio	x	
6 Ruggiero Giannicola	x	
7 Gentile Mariapia	x	
8 Tatti Tonino	x	
9 Di Rocco Massimo		x
10 Leone Guglielmo		x
11 Cimini Cesidio		x
	Presenti n.	7
	Assenti n.	4

Presiede il Sig. Di Santo Antonio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. Ssa Minei Valentina

La seduta è pubblica.

Premesso che il Comune di Opi è dotato di un Piano Regolatore Esecutivo (PRE) approvato definitivamente, ai sensi dell'art.43 commi 2 e 5 della L.R. n.11/1999, con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 15.04.2004 del 28.01.2016;

Letto che il PRE

- con apposita campitura nell'elaborato grafico che, individua tre zone a destinazione agricola: Sottozona agricola E1 - Conservazione integrale, Sottozona agricola E2 - Conservazione parziale, Sottozona agricola E3 - Trasformabilità mirata, che si adagiano sulle definizioni e previsioni del Piano Regionale Paesistico (PRP) e sull'Intesa con l'Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, di cui all'art. 12 comma 4° della Legge 6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i. sottoscritto in sede di pianificazione del PRE;
- nella Sottozona agricola E3 - Trasformabilità mirata consente di intervenire ai sensi del Titolo VII "Tutela e trasformazioni dei suoli agricoli" della Legge Regionale n.18/1983 in applicazione degli indici massimi in essa riportati, con il lotto minimo aziendale di mq 10.000;
- all'art. 19 "Zona di intervento extraurbana" delle NTA, al paragrafo 19.1 Sottozona stalle consente l'uso pascolivo, compatibile con i seguenti tipi di intervento:
 - *3.1. - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle fienili e ricoveri (escluse porcilaie), per bovini ed equini in località "Junceti" e per ovini in località "Masseria".*

Osservato che il territorio e le aziende su di esse operanti nel comparto della zootecnia, esprimo la necessità di selezionare interventi di minore dimensione rispetto a quelli consentiti con la LR 18/1983 e più rispondenti alle tipologie zootecniche;

Letta la L.R. 3 marzo 1999, n. 12 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18" che recita:

Art. 1

L'art. 71 della L.R. 12.4.1983, n. 18, così come modificato ed integrato dalla L.R. n. 70/95, è così sostituito: "I Comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme: 1) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. 2) Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq. (tremila metri quadrati). 3) Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le culture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

Ritenuto che sia opportuno per consentire lo sviluppo di un comparto di notevole importanza per il Comune di Opi e di tutta l'area del Parco Nazionale:

- **Recepire** la L.R. 3 marzo 1999, n. 12 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18" esclusivamente nella Sottozona agricola E3 - Trasformabilità mirata (art.17 NTA) e Sottozona stalle (art.19.1 NTA);
 - **Ampliare** la qualità zootecnica nella Sottozona stalle (art.19.1 NTA) consentendo nelle zone in *località "Junceti" e per ovini in località "Masseria" di allevare le tre tipologie zootecniche: ovini, equini e bovini, escludendo i soli suini;*

Stabilito che sono fatte salve:

- Regolamento Edilizio (REC) del Comune di Opi approvato ai sensi dell'art.16 della L.R. n.18/1983 con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 29.10.2019;
- le competenze da esercitare in sede di procedura autorizzativa dell'Ente Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e dal Dipartimento Agricoltura del settore forestazione della Regione Abruzzo;

Ricordato che il recepimento della L.R. 3 marzo 1999, n. 12 non determina aumento del carico urbanistico e/o modifica della destinazione d'uso dei suoli e pertanto il dimensionamento del PRE resta immutato;

Stabilito inoltre che i progetti edilizi che riguarderanno la costruzione di manufatti in applicazione del presente atto consiliare dovranno essere sottoposte alla procedura del Permesso di Costruire ai sensi

dell'art.10 del DPR 380/2001 testo in vigore, e che saranno comunque sottoposti alla procedura della Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04, del Nulla - Osta dell'Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise e della Regione Abruzzo dipartimento foreste;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dal Responsabile della Area Tecnica;

Viste:


- la Legge urbanistica n. 1150/1942 e s.m.i.;
- il DPR n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 47/1985 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila;
- il D.Lgs n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.152 del 04.2006 e s.m.i.;
- il Piano di Gestione del SIC Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise;
- la L.R. 3 marzo 1999, n. 12 e s.m.i.;
- la L.R. 4 gennaio 2014, n.3 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "*Doveri e condizione giuridica*" il quale statuisce al comma 2 che "*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

DELIBERA


1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. **Di Recepire** la L.R. 3 marzo 1999, n. 12 "*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18*" esclusivamente nella Sottozona agricola E3 - Trasformabilità mirata (art.17 NTA) e Sottozona stalle (art.19.1 NTA);
3. **Di Ampliare** la qualità zootecnica nella Sottozona stalle (art.19.1 NTA) consentendo nelle zone in *località "Junceti"* e per ovini in *località "Masseria"* di allevare le tre tipologie zootecniche: ovini, equini e bovini, escludendo i soli suini;
4. **Di stabilire** che sono fatte salve:
 - il Regolamento Edilizio (REC) del Comune di Opi approvato ai sensi dell'art.16 della L.R. n.18/1983 con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 29.10.2019;
 - le competenze da esercitare in sede di procedura autorizzativa dell'Ente Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e dal Dipartimento Agricoltura del settore forestazione della Regione Abruzzo;
5. **Di stabilire** di non sottoporre alla procedura di variante urbanistica la puntualizzazione delle tipologie geometriche delle falde del tetto, non determinando aumento del carico urbanistico, modifica delle aree di sedime e modifica della destinazione d'uso;
6. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. con voti unanimi , l'immediata eseguibilità del presente atto;

Parere di regolarità tecnica
La Responsabile del Servizio
Geom. Del Principe Mario



IL PRESIDENTE

Dott. Di Santo Antonio



IL SEGRETARIO

Dott. ssa Minei Valentina

V. Minei

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2664

li 08/11/2021

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



ESECUTIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

V. Minei